



Assicuratrice Edile Spa - Capitale Sociale Euro 13.000.000 interamente versato C.F. e P. IVA 01705060158 - Trib. Milano Registro Soc. n. 109547 - C.C.I.A.A. di Milano n. 571169 - CC Postale N. 47127204 Sede Sociale e Direzione Generale: Via De Togni, 2 - tel +39 02 48041.1 tel e fax +39 02 48041.292 -20123 Mila $no\ www.assedile.it\ cauzioni@assedile.it\ -\ construction@assedile.it$

Impresa autorizzata all'Esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni: Rami Danni con Decreti Ministro Industria Commercio e Artigianato, 6.2.1961 (G.U. 5.4.1961 N. 85); 25.7.1962 (G.U. 8.9.1962 N. 227 - con esclusione dei rami RC Auto come da G.U. 24.4.2001 N. 95); 9.9.1968 (G.U. 24.9.1968 N. 243 - esclusione del ramo RC Aeromobili come da G.U. 25.2.2003 N. 46);Rami Vita (I e V), 10.2.1971 (G.U. 6.3.1971 N. 58); 1.8.1979 (G.U. 20.11.1979 N. 16); 23.12.2002 (G.U. 2.1.2003 N. 1).Registro Imprese di Milano, Cod. Fiscale e Partita IVA 01705060158 - C.C.I.A.A. di Milano n. 571169

POLIZZA TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI

		provato dall'ANIA – Associazi	one Nazionale na le imp	orese residuratively	
CHEDA DI C Polizza n.	COPERTURA DI DET	Effetto:	ore del	Collabo	ratoro
olizza II.		Scadenza per la costruzio		Collabo	ratore
ostituisce/	rinnova	opere	ore del		
		Scadenza periodo di manu	ıtanziona		
ol. n.		salvo quanto disposto dal	· Ore del		
ONTRAENT	ΓE:	/2			
odice fiece	ale / Partita I.V.A.:	(Cognome e Nom	ne / Ragione sociale)		
omicilio:	ale / Fartita I. V.A				
A.P.	Comune:			Provincia:	
				, 1101oiu.	
remio min	imo da pagare €	Premio Netto	Accessori	Imposte	Totale
lla firma					
ASSICURAZ					
	ORE O IMPRESA COS	STRUTTRICE:			
SUBAPPALT	TATORI:				
ASSICURAT	O:				
LIDIOAZIO	NE E DESCRIZIONE				
ODIOAZIO	INE E DESCRIZIONE	DELLE OF LIKE			
	E DELLE OPERE: IE DELLE OPERE:				
		_ /			
SEZIONE A -	- DANNI ALLE COSE				
omme assid	curate per:				
Partita 1 - (Onere ed impianti na	ermanenti e temporanei			€
	Opere ed impianti pr Opere ed impianti pr				€
	Costi di demolizione				€
artita 4 - I	Macchinario, baracc	amend od attrezzature di cant nde e (solo se assicurati con a			€
Scoporto/E	Franchigia par agni g	nistro che colpisca la Partita	1) Danni dariyati a ca	nnossi con:	
		inistro che colpisca la Partita icendio, terremoto o altri even		% con il minimo di	€
	gni altra causa	icendio, terremoto o aitir even	unawiali	% con il minimo di	
	er ogni sinistro che	colnisca:		70 CON II MIIIIIII UI	
	Partita 2)	σοιρίσσα.		% con il minimo di	€
	Partita 4)			% con il minimo di	
,					
	AL CONTRACTOR			1 4 000	CTA;
	IL CONTRAENTE			LA SOCI ASSICURATRICE	
				AUSICURATRICE	. LUILL 3.p.A.
			-		
7					

Pagina 1 di 14 mod.519-vers.6/2005 Polizza



Pagina 2 di 14

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

OLLIOIT	B REGI CHOADIEIT	A OIVILL VEIX	OO I LIKEI			
con il lim	ale assicurato per tutti nite per ogni sinistro di gia, per ogni sinistro re	:		durante la validità de	ella poli <i>zz</i> a	€ €
	ASSEGNARE CON UNA o massimali, franchig			ARI CHE SI INTENDO	NO RENDERE OPER	NTI (indicando, ove ne
1)	Scoperto Limite indennizzo	% Per sinistro	azione o di calcol Col minimo di Col minimo di	o € Per durata	Per a	nnualità
3)	Costi di demolizione Maggiori costi per la	_	nario notturno fe	stivo o trasnorto a c	vande velocità	
5)	Manutenzione		nario, nottarrio, re		vande velocita	
6)	Manutenzione estes	a				
7)8)	Macchinario, baraco Scoperto Pluralità di assicura	%	Col minimo di	€		
9)	Scoperto Limite risarcimento Cavi o condutture so	% Per sinistro otterranee	Col minimo di	€ Per durata	Per a	nnualità
	Scoperto Limite risarcimento	% Per sinistro	Col mini no di	€ Per durata	Per a	nnualità
Polizza e	emessa in 3 esempla		effetto a in data			SOCIETA' FRICE EDILE S.p.A.

mod.519-vers.6/2005

Polizza



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

• «Assicurazione»: il contratto di assicurazione:

«Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
 «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;

«Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

«Società»: l'impresa assicuratrice;

«Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

«Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che porsono derivarne;
 «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanza assicurativa;

«Indennizzo/Risarcimento»:
 la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

«Franchigia»: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun signistro;

«Scoperto»: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini d'polizza che rimane a carico dell'Assicura-

to.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - DANNI ALLE COSE

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che coloiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qua unque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art.2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa ausa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza

Art.3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di la pri eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contraste con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti carribiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegp, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non gius ficati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o col a grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligat ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- I) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) i danni alle opere od ip pianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- b) i maggiori costi par lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) i danni verification durante il periodo di manutenzione;
- g) i danni al magchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Art.4 - Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio

La somma assi urata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a forpo
- lavori misura
- pres azioni a consuntivo
- layori in economia
- gni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza		Pagina 3 di 14
--	--	---------------------	---------	--	----------------



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, di importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coppitura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Art.5 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo ne caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZ

Art.6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali converuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesi ni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto rigine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Art.7 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art.8 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsir si altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legal, rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti co oro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed atrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di dicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla cos ruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polyere;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di cora d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosublo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni perivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- p) i danul a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- q) puralità di Assicurati Responsabilità Civile Incrociata;
- r) I danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza		Pagina 4 di 14
--	--	---------------------	---------	--	----------------



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



Art.9 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importe pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gliniteressi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art.10 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedo, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nuo eo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art.11 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da dause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art.12 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prina delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si ve fichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committent o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art.13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione de gli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proprizione alla parte suddetta.

Art.14 - Variazione di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art.15 - Cessazione, in erruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai pre ni dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni consequenti a tale periodo di fermo.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza	Pagina 5 di 14
--	--	---------------------	---------	----------------



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



Art.16 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possoni esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art.17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art.18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al romma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella nisura prettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caro di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Art.19 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto of dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data de la richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un erzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norrie di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'assicurato.

Art.20 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società pesso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovveri dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art.21 - Diminuzione delle somme assigurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita appresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell' assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di ingennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art.22 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 10 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tampo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art.23 - One e della prova

In tutti i casifin cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indernizzo o al risarcimento.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza	Pagina 6 di 14	
--	--	---------------------	---------	----------------	--



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



Art.24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli dessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art.25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Petta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.27 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, com na a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.28 - Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

CONDIZIONI PARTICOLAR

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

SEZIONE A

1. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

2. Opere od impianti preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

3. Costi di demolizione o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione odi sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

4. Maggiori costi per lavo o straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

5. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza	Pagina 7 di 14	ĺ
--	--	---------------------	---------	----------------	---



Assicuratrice Edile Spa Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano

tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



6. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi conventi per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

7. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal elativo allegato di polizza.

SEZIONE B

8. Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno d'essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie – spese legali).

Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'art. delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione).

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

9. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONI B, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

10. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE B, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ASSICURATRICE EDILE S.p.A.



Via A. De Togni, 2 - 20123 Milano tel +39 02 48041.1 - fax +39 02 48041.292



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Art. 4 Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio
- Art.15 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare danni).
- Art.19 Arbitrato in caso di controversia (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria).
- Art.21 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Art.22 Danni - Facoltà di recesso (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro).
- Art.23 Onere della prova (Onere del Contraente di provare l'indennizzabilità o la risarcibilità del danno).
- Art.24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni (Validità dell'assicurazione olo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da altre assicurazioni).
- Art.28 Foro competente (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria).

Nonch	é la se	guente	Condizione	Particolare	(se o	perante)):
-------	---------	--------	------------	-------------	-------	----------	----

C.P. 8 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata (Massimale unico per la totalità degli Assi curati).

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottosc	rizione del contratto, la relativa nota inform
IL CONTRAENTE	
Quietanza	
Il premio di € (di cui € per imposta) è stato pagato a mie magi oggi	
	L'AGENTE O L'ESATTORE

		mod.519-vers.6/2005	Polizza	Pagina 9 di 14	ı
--	--	---------------------	---------	----------------	---





NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 17.3.1995, N.175 ED IN CONFORMITA' CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP N. 303 DEL 2.6.1997

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

- Il contratto viene stipulato con la sede legale dell'Assicuratrice Edile S.p.A. sita in Italia, in ya De Togni, 2 20123 Milano.
- La Società Assicuratrice Edile S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del: 06/02/1961 (G.U. 05/04/1961 n. 85), 25/07/1962 (G.U. 08/09/1962 n. 227), 09/09/1968 (G.U. 24/09/1968 n. 243), 01/08/1979 (G.U. 20/11/1979 n. 316) ovvero a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95 la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E' in facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Assicuratrice Edile S.p.A. - Segreteria di Direzione Generale – Via De Togni 2, 20123 Milano (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 02-48041263 o all'indirizzo di posta dettronica audit.reclami@assedile.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITA I DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto i risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

ASSICURATRICE EDILE S.p.A.

		mod.519-vers.6/2005	Polizza	Pagina 10 di 14
--	--	---------------------	---------	-----------------



Assicuratrice Edile Spa - Capitale Sociale Euro 13.000.000 interamente versato C.F. e P. IVA 01705060158 - Trib. Milano Registro Soc. n. 109547 - C.C.I.A.A di Milano n. 571169 - CC Postale N. 47127204 Sede Sociale e Direzione Generale: Via De Togni, 2 - tel +39 02 48041.1 tel e fax +39 02 48041.292 -20123 Milano www.assedile.it cauzioni@assedile.it - construction@assedile.it

Impresa autorizzata all'Esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni: Rami Danni con Decreti Ministro Industria Commercio e Artigianato, 6.2.1961 (G.J. 5.4.1961 N. 85); 25.7.1962 (G.U. 8.9.1962 N. 227 - con esclusione dei rami RC Auto come da G.U. 24.2.001 N. 95); 9.9.1968 (G.U. 24.9.1968 N. 243 - 60 esclusione del ramo RC Aeromobili come da G.U. 25.2.2003 N. 46);Rami Vita (I e V), 10.2.1971 (G.U. 6.3.1971 N. 58); 1.8.1979 (G.U. 20.11.1979 N. 516) 23.12.2002 (G.U. 2.1.2003 N. 1).Registro Imprese di Milano, Cod. Fiscale e Partita IVA 01705060158 - C.C.I.A. di Milano n. 571169

RAGIONE SOCIALE C.I.C. - COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. **POLIZZA N.** 1462.00.33.33001110 Appendice n. 0

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.lgs 196/2003 Area Tecnica

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle inalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e ser pre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertante, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potrerimo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2) Trattamento dei dati personali per ricer he di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi elo prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le modesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titulari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle:

SI NO





Pagina 12 di 14

3) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

4) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più detta gliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al *Titolare del Trattamento* per il riscontro con gli interessati, presso Assicuratrice Edile Spa; Funzione **Tutela dei Dati Personali**, Via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano, (tel. 02 48041.274), (fax 02 48041292), (email - commerciale @assedile.it) (12).

* * * * * *

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce:

Luogo e data	IL CONTRAENTE			
	C.I.C COMP/KG	NIA ITALIANA COSTRUZ	ZIONI S.P.A.	
	(Codice fiscale	00403730120) Firma	
Nel caso di polizza coin	testata, necessita la	a firma di tutti i Contr	aenti.	
Luogo e data	L CONTRAENTE			
		•		
	(Codice fiscale) Firma	
Luogo e data				
	IL CONTRAENTE	:		
	(Codice fiscale) Firma	

Polizza





NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la fiquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settori assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e
 di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito), autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato);
 centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per tras hissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle fradi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legger;
 - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del sattore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati;
 - CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli appetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (prowedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;





nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativa 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il uale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 19/4, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministe o dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura, Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.);; altri soggetti o banche dati nei sonfronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società de Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim;;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- **9)** Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con junzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati degli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei inguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo egittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.